

## **Videosorveglianza: individuate le nuove garanzie per i cittadini La tutela dei diritti si concilia con una efficace azione di sicurezza e prevenzione**

Per proporre un uso ponderato ed efficace della videosorveglianza, l'Autorità Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha deciso di intervenire con nuove regole che riguardano il settore pubblico e quello privato. Numerosi sono stati i reclami e le segnalazioni al Garante che lamentano un utilizzo crescente e non conforme alla legge di apparecchiature che rilevano immagini e suoni relative a persone identificabili.

Il diritto alla protezione dei dati personali non pregiudica l'adozione di misure efficaci per garantire la sicurezza e l'accertamento degli illeciti. L'installazione di sistemi di videosorveglianza non deve però violare la privacy dei cittadini e deve essere conforme al recente Codice in materia di dati personali.

Rispetto alle prime linee guida sull'installazione di telecamere, emanate nel [novembre del 2000](#), l'odierno [provvedimento generale](#) (consultabile sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)) stabilisce regole più precise, che tengono conto anche delle indicazioni emerse in sede internazionale e comunitaria.

L'uso illecito di sistemi di videosorveglianza espone all'impossibilità di utilizzare le immagini raccolte, a provvedimenti di blocco e divieto fino a sanzioni amministrative o penali. L'Autorità effettuerà doverosi controlli.

### **Principi generali per soggetti pubblici e privati**

- I sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili **solo se**, per raggiungere gli scopi prefissati, **non possono essere utilizzati dati anonimi**.
- La raccolta e l'uso delle immagini sono consentiti solo se fondati su presupposti di **liceità** : cioè, per i soggetti pubblici, quando siano necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali e, per i privati, quando siano necessari per adempiere ad obblighi di legge o effettuate per tutelare un legittimo interesse.
- Prima di installare un impianto di videosorveglianza occorre valutare se la sua utilizzazione sia realmente **proporzionata agli scopi** perseguiti o se non sia invece superflua. Gli impianti devono cioè essere attivati **solo quando altre misure** (sistemi d'allarme, altri controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi ecc.) **siano realmente insufficienti o inattuabili**.
- **I cittadini** che transitano nelle aree sorvegliate **devono essere informati** della rilevazione dei dati. L'informativa (della quale il Garante ha anche messo a disposizione un modello semplificato: un cartello con un simbolo ad indicare l'area videosorvegliata) deve essere chiaramente visibile ed indicare chi effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi.
- **In caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato**: a poche ore o al massimo 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana.
- Chi installa telecamere deve perseguire **finalità determinate e di propria pertinenza**. Si è invece constatato che, da parte di amministrazioni comunali, vengono indicate indebitamente, come scopo della sorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione e accertamento dei reati che competono invece solo ad organi giudiziari o a forze armate o di polizia.
- Quando si intende installare sistemi di videosorveglianza che prevedono un **intreccio delle immagini con altri particolari** (es. dati biometrici, voce) o in caso di **digitalizzazione** delle immagini o di sorveglianza che valuti percorsi e **lineamenti** (es. riconoscimento facciale) è obbligatorio sottoporre tali sistemi alla **verifica preliminare del Garante**.
- Va valutata, inoltre, da parte di chi installa telecamere una serie di aspetti: se sia realmente necessario raccogliere immagini dettagliate; la **dislocazione e la tipologia delle apparecchiature** (fisse o mobili).
- Va limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando è sufficiente installare un **sistema a circuito chiuso di sola visione** delle immagini senza la loro registrazione (monitoraggio del traffico, controllo del flusso ad uno sportello ecc.).
- **Non risulta comunque giustificata un'attività di rilevazione a fini promozionali, turistici o pubblicitari**, attraverso **web cam** o **cameras-on-line** che rendano identificabili i soggetti ripresi.

### Specifici settori

- **Divieto assoluto di controllo a distanza dei lavoratori** rispettando le garanzie previste in materia di lavoro, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro. Inammissibili le telecamere in luoghi non destinati all'attività lavorativa (bagni, spogliatoi, docce, armadietti, luoghi ricreativi).
- **Negli ospedali e nei luoghi di cura** è ammesso il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti (es. rianimazione). Potranno accedere alle immagini solo il personale autorizzato e i familiari dei ricoverati.
- **Negli istituti scolastici** l'installazione di sistemi di videosorveglianza è ammissibile solo quando strettamente indispensabile (es. atti vandalici) e solo negli orari di chiusura.

### Soggetti pubblici

- Un soggetto pubblico può effettuare attività di videosorveglianza **solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali**. Anche quando un'amministrazione è titolare di compiti in materia di pubblica sicurezza o prevenzione dei reati, per installare telecamere deve comunque ricorrere un'**esigenza effettiva** e proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti. Non è quindi lecita, senza tale valutazione, una capillare videosorveglianza di intere aree cittadine.
- Sono ammesse, nel rispetto di principi specifici, telecamere su alcuni **mezzi di trasporto pubblici**, nei luoghi di culto e sepoltura. Sono ingiustificati gli impianti installati al solo fine di controllare il divieto di fumare, di calpestare aiuole, di depositare sacchetti dell'immondizia etc.

### Soggetti privati

- Si possono installare telecamere **senza il consenso** degli interessati, sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante, quando chi intende rilevare le immagini **deve perseguire un interesse legittimo a fini di tutela di persone e beni** rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc.
- Le riprese di **aree condominiali** da parte di più proprietari o condomini, di studi professionali, società ed enti sono ammesse esclusivamente per preservare, da concrete situazioni di pericolo, la sicurezza di persone e la tutela dei beni. L'installazione da parte di singoli condomini richiede comunque l'adozione di cautele: angolo visuale limitato ai soli spazi di propria pertinenza, nessuna ripresa di aree comuni o antistanti le abitazioni di altri condomini ecc. I videocitofoni sono ammessi per finalità identificative dei visitatori.